Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Traffico di merci

Aprile 2025

Ultimo cambiamento:

- ALS; Norme rivedute PEM, Cif. 1.3.3, 1.3.6, 5
- ALS AELS-Moldova, 1.4.25

Istruzioni concernenti le prove dell'origine

Indice

1 Accordi di libero scambio ... 3
1.1 In generale ... 3
1.2 Origine ... 4
1.2.1 Condizioni ... 4
1.2.2 Operazioni minime ... 4
1.2.3 Divieto di drawback ... 4
1.3 Richiesta di CCM da parte dell'exportatore ... 5
1.3.1 Requisiti formali ... 5
1.3.2 Rubrica 4 «Paese d'origine» / Rubrica 5 «Paese di destinazione» ... 6
1.3.3 Rubrica 7 ... 6
1.3.4 Retro del foglio 3 «Dichiarazione dell'esportatore» ... 7
1.3.5 Presentazione all'ufficio doganale d'esportazione ... 7
1.3.6 CCM ai sensi delle Norme PEM e delle Norme rivedute PEM ... 7
1.4 Dichiarazione d'origine dell'esportatore su fattura ... 7
1.4.1 Tenore della dichiarazione d'origine su fattura ... 8
1.4.2 Tenore della dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED ... 8
1.5 Esportatori autorizzati ... 8
1.6 Traffico postale ... 8
1.7 Rilascio a posteriori e duplicati ... 9

2 Sistema di preferenze generalizzate (SPG) in favore die Paesi in sviluppo; esportatore registrato (REX) ... 9
2.1 In generale ... 9
2.2 Testo della dichiarazione d'origine (Statement on Origin; SoO) ... 9
2.3 Rispedizione di prodotti provenienti da Paesi in sviluppo a partire dal territorio doganale svizzero verso l'UE, UK, NO e/o verso TR (trasmissione del carattere originario) ... 10
2.3.1 Condizioni ... 10
2.3.2 Indicazioni supplementari ... 11
2.4 Procedura per fornitori di materiali (quota parte del Paese concedente) ... 11
2.5 Esportatore registrato (REX) ... 11
2.5.1 Condizioini ... 12
2.5.2 Registrazione ... 12
2.6 Rilascio a posteriori ... 12

3 Prescrizioni penali ... 12

4 Informazioni ... 12

5 Allegato ... 13

Le presenti istruzioni offrono una panoramica relativa all'impiego e al rilascio di prove dell'origine. Nel R-30 "Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci" sono riportati gli accordi e le spiegazioni dettagliate. Altri documenti possono essere consultati nella rubrica Origine preferenziale del sito Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

1 Accordi di libero scambio

1.1 In generale

La Svizzera e l'AELS hanno concluso accordi di libero scambio con i seguenti Stati e gruppi di Stati:

Prevista zona di cumulo Euro-Med		
Zona di cumulo paneuropea		
- AELS[1] - Unione europea[2] - Turchia	- Israele - Territori palestinesi occupati - Isole Faroe - Giordania - Marocco - Tunisia - Libano - Egitto - Macedonia del Nord - Serbia - Albania - Montenegro - Bosnia e Erzegovina - Georgia - Ucraina - Moldova	- Messico - Singapore - Cile - Repubblica di Corea - SACU[3] - Canada - Giappone - Colombia - Perù - Hong Kong - Cina - CCG[4] - CAS[5] - Filippine - Equador - Regno Unito - Indonesia

Una merce può fruire del trattamento preferenziale (franchigia doganale o riduzione dei dazi) solo se soddisfa le disposizioni in materia di origine del rispettivo accordo e se è scortata da una prova dell'origine valida. Sono considerate prove dell'origine i certificati di circolazione delle merci[6] EUR.1, EUR-MED o EUR.1 CN (di seguito denominati CCM), la dichiarazione d'origine su fattura oppure la dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED.
L'UE (precedentemente Comunità europea) e l'AELS, senza la Svizzera, costituiscono lo **Spazio economico europeo (SEE)[7]**.

---

[1] Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.
[2] Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
[3] Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Eswatini (Ex Swaziland)
[4] Consiglio di cooperazione del Golfo: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar
[5] Stati dell'America centrale: Costa Rica e Panama
[6] Secondo gli accordi di libero scambio con Singapore, Repubblica di Corea, Canada Hong Kong, Filippine, l'Indonesia e Ecuador (sull'esportazione dalla Svizzera) l'unica prova dell'origine valida è la dichiarazione d'origine su fattura.
[7] Per le esportazioni dal Liechtenstein di merci originarie dello SEE vigono prescrizioni particolari. Informazioni in merito sono ottenibili presso il seguente ufficio: Amt für Volkswirtschaft, Abteilung Warenverkehr und Transport, FL-9490 Vaduz (http://www.avw.llv.li).

Le prescrizioni relative al traffico preferenziale delle merci figurano nei protocolli e negli allegati d'origine nonché nella Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)[8]. L'espressione **«Stato/Parte contraente»** si riferisce alla rispettiva Parte di un accordo di libero scambio.

1.2 Origine

1.2.1 Condizioni

Una merce è reputata prodotto originario in base agli accordi di libero scambio e può essere scortata da una prova dell'origine se essa adempie una delle condizioni elencate di seguito:

- **la merce è stata interamente ottenuta in Svizzera (prodotto originario);**
  Si tratta, ad esempio, di minerali estratti dal suolo svizzero o di vegetali raccolti in Svizzera.
- **la merce è stata sufficientemente lavorata in Svizzera**
  Di principio, un prodotto è sufficientemente lavorato se adempie le condizioni d'origine della rispettiva lista relativa ai diversi protocolli ed allegati d'origine o alla Convenzione PEM (vedi anche punto 1.2.2).
- **La merce è costituita da prodotti originari di uno Stato contraente insufficientemente lavorati in Svizzera (cumulo)**
  Ciò accade quando i prodotti originari di uno Stato contraente sono lavorati in modo insufficiente in Svizzera (ovvero non nella misura sopra richiesta). In questo caso, i prodotti originari degli Stati contraenti posso-no essere equiparati, nel quadro di un accordo, ai prodotti originari svizzeri. Essi non vanno quindi considerati ai fini del computo della quota parte dei materiali non originari ammessi.

  Per quanto concerne il cumulo nell'ambito del sistema Euro-Med, si rinvia al "Manuale concernente il cumulo d'origine paneuromediterraneo".

  L'accordo con il Canada prevede il cumulo totale (vedi circolare Canada).

  Nell'accordo con l'Ecuador, il cumulo è possibile con gli Stati non contraenti Perù e Colombia.

  Per quanto riguarda le possibilità di cumulo nell'accordo con il Regno Unito: vedere circolare.
- **La merce è importata con una prova dell'origine e viene riesportata allo stato immutato**
  Si tratta di merci importate in Svizzera con una prova dell'origine rilasciata in uno Stato contraente e poi rie-sportate senza subire modifiche in un altro Stato contraente che ha sottoscritto lo stesso accordo o facente parte della medesima zona di cumulo.

1.2.2 Operazioni minime

Le operazioni come la semplice miscelazione, la riunione, la riempitura eccetera non sono mai reputate lavo-razioni sufficienti, anche se sono soddisfatte le condizioni della lista. L'accordo con il Canada prevede delle regolamentazioni divergenti.

1.2.3 Divieto di drawback

Per la fabbricazione in Svizzera di prodotti originari non possono essere impiegati materiali non originari che hanno fruito del regime di restituzione o di non riscossione dei dazi (p. es. merci importate e riesportate nell'ambito del **traffico di perfezionamento**). Alcuni accordi prevedono ordinamenti particolari (vedi i rispettivi accordi). Alcuni accordi e in particolare le

[8] Vedi R-30«Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci».

norme transitorie nella Convenzione PEM e l'accordo con il Regno Unito prevedono ordinamenti particolari (vedi il rispettivo accordo).

1.3 Richiesta di CCM da parte dell'exportatore[9]

1.3.1 Requisiti formali

Una tabella che fornisce una panoramica delle specifiche riguardanti il CCM si trova in allegato.

1.3.1.1 CCM EUR. 1 / EUR-MED

Si rimanda alle osservazioni del retro del primo foglio del CCM. Nelle esportazioni verso Messico e Cile occorre inoltre menzionare la voce SA a quattro cifre nella rubrica 8. Per le esportazioni verso gli Stati del CCG è consigliato indicare la voce SA a sei cifre nella rubrica 8 nonché il numero della fattura nella rubrica 10.

Nell'ambito degli accordi con:

- gli Stati della SACU, gli Stati della CCG e il Giappone va utilizzato solo il CCM quadrilingue e la prima pagina deve essere compilata obbligatoriamente in inglese;
- la Colombia, il Perù e gli Stati dell'America centrale va utilizzato solo il CCM quadrilingue e la prima pagina deve essere compilata obbligatoriamente in inglese o spagnolo.

1.3.1.2 CCM EUR. 1 CN (Cina)

Nell'ambito dell'accordo con la Cina va utilizzato il CCM EUR.1 CN speciale con le varie rubriche in inglese. Per ogni prodotto devono essere indicati la voce SA a sei cifre nonché il criterio d'origine corrispondente (vedi istruzioni a tergo del foglio 1 del CCM). Nella rubrica 8, dopo l'ultima posizione, deve essere tracciata una linea con i caratteri « * » o « \ » oppure semplicemente una linea per riempire lo spazio non utilizzato. Si prega di notare che a partire dal 1.9.2021 solo la nuova versione dei moduli può essere utilizzata (vedi CCM CN).

[9] Secondo gli accordi di libero scambio con Singapore, Repubblica di Corea, Canada, Hong Kong, Filippine, l'Indonesia e Ecuador (sull'esportazione dalla Svizzera), l'unica prova dell'origine valida è la dichiarazione d'origine su fattura.

1.3.2 Rubrica 4 «Paese d'origine» / Rubrica 5 «Paese di destinazione»

Fattispecie	Rubrica 4 «Paese d'origine»
Prodotti originari svizzeri o prodotti interamente ottenuti in Svizzera **a partire da materiali originari**	Svizzera
Prodotti **lavorati sufficientemente** in Svizzera in base alle regole della lista[10] (senza cumulo)	Svizzera
Prodotti **lavorati sufficientemente** in Svizzera in base alle regole della lista[10] (con cumulo e utilizzo di materiali di Paesi terzi)	Svizzera
Prodotti originari di Stati contraenti **che hanno subito** in Svizzera **operazioni che vanno oltre quelle minime** (con cumulo, senza utilizzo di materiali di Paesi terzi) oppure **prodotti originari** di Stati contraenti **che hanno subito** in Svizzera **soltanto operazioni minime** (cumulo); il **valore aggiunto in Svizzera** è **superiore** al valore delle merci impiegate, originarie di qualsiasi altro Stato	Svizzera
Prodotti originari di Stati contraenti che hanno subito in Svizzera soltanto un'**operazione minima** (applicazione del cumulo); il **valore aggiunto in Svizzera** è tuttavia **inferiore** al valore delle merci impiegate, originarie di qualsiasi altro Stato	Lo Stato menzionato nelle prove dell'origine precedenti, al quale corrisponde il valore più elevato[11]
Prodotti originari di uno Stato contraente che non hanno subito **alcuna lavorazione** in Svizzera	Lo Stato menzionato nella prova dell'origine precedente[11]

Se le merci sono originarie della Comunità europea o se il Paese di destinazione è un membro della Comunità europea, bisogna avere cura di indicare nelle rubriche 4 o 5 la Comunità europea[11] e non il singolo Paese membro. Questo vale anche quando una precedente prova d'origine menziona solo il Paese membro. L'indicazione aggiuntiva di uno Stato membro, per esempio "UE/Germania", è tollerata.

1.3.3 Rubrica 7

1.3.3.1 CCM EUR-MED

Nella prova dell'origine EUR-MED occorre indicare se sono applicabili le disposizioni relative al cumulo. Nella rubrica 7 del CCM EUR-MED va quindi apposta la menzione in lingua inglese «cumulation applied with...». Se non viene applicato il cumulo euromediterraneo, occorre annotare «no cumulation applied».

1.3.3.2 CCM EUR. 1 Quando si applicano le Norme rivedute PEM

Se si applicano le Norme rivedute PEM, deve essere indicata l'annotazione "REVISED RULES" (in inglese).

1.3.3.3 Accordo di libero scambio con il Messico

Se la prova dell'origine si riferisce a dei prodotti secondo l'appendice 2(a) all'allegato I dell'accordo AELS-Messico, bisogna aggiungere, a seconda del caso, la menzione corrispondente.

---

[10] Oppure in base alle regole generali dell'accordo con il Giappone.
[11] Per la «Comunità europea» occorre utilizzare l'abbreviazione «CE» o «UE».

1.3.4 Retro del foglio 3 «Dichiarazione dell'esportatore»

Anche nei casi in cui la prima sezione è stata compilata in inglese oppure in spagnolo, il retro del foglio 3 può essere compilato in una lingua ufficiale della Svizzera.

- **Rubrica «precisa le circostanze»**
  Al posto di una descrizione dettagliata è possibile apporre la menzione seguente: «Tutte le condizioni sono soddisfatte per allestire una prova dell'origine».
- **Rubrica «presenta i seguenti documenti giustificativi»**
  In linea di massima, occorre indicare tutti i giustificativi in grado di comprovare **in modo completo** l'origine della merce. Se questa prescrizione crea particolari difficoltà, è sufficiente apporre l'indicazione seguente: **«I giustificativi sono disponibili presso l'esportatore»**. I giustificativi vanno conservati per almeno tre anni e presentati su richiesta delle autorità.
- **Rubrica «esame preliminare»**
  Le direzioni delle dogane nonché le camere di commercio svizzere (vedi Uffici per gli esami preliminari abilitati) sono competenti per l'esecuzione di esami preliminari. Questi ultimi sono obbligatori in caso di rilascio a posteriori di un CCM (vedi punto 7). Negli altri casi sono facoltativi.

1.3.5 Presentazione all'ufficio doganale d'esportazione

Il CCM, debitamente compilato e firmato, deve essere presentato all'ufficio doganale all'atto dell'esportazione della merce, unitamente agli altri documenti d'esportazione. Il foglio 1 recante il visto dell'ufficio doganale è il CCM propriamente detto e va presentato all'atto dell'imposizione doganale nel Paese di destinazione. Il foglio 2 funge da copia per l'ufficio che effettua l'esame preliminare o per l'esportatore e non deve essere esibito all'ufficio doganale. Il foglio 3 rimane presso l'ufficio doganale d'esportazione.

1.3.6 CCM ai sensi delle Norme PEM e delle Norme rivedute PEM

Se una merce è conforme sia alle norme della Convenzione PEM che alle norme rivedute PEM, possono essere rilasciati due certificati di circolazione come richiesto: Una CCM EUR.1 o EUR-MED (cfr. punto 1.3.3.1) ai sensi delle norme PEM e una CCM EUR.1 ai sensi delle norme rivedute PEM (cfr. punto 1.3.3.2).

1.4 Dichiarazione d'origine dell'esportatore su fattura

Le dichiarazioni d'origine su fattura possono essere rilasciate al posto dei CCM per gli invii costituiti da uno o più colli, sempre che il valore complessivo dei prodotti originari contenuti non superi 10 300 franchi[12]. Nell'ambito dell'accordo con gli Stati del CCG non è prevista, per il momento, alcuna dichiarazione d'origine, mentre nel quadro degli accordi con Giappone e Cina la dichiarazione d'origine su fattura può essere utilizzata unicamente dagli esportatori autorizzati (vedi punto 1.5). Gli altri esportatori utilizzano sempre il CCM. Gli invii possono contenere anche merci non originarie di qualsiasi valore. Esse devono però essere designate chiaramente come tali nella fattura.

La dichiarazione su fattura va redatta nella forma e nella lingua previste nei rispettivi accordi. Essa deve essere dattiloscritta (procedura di stampa, macchina da scrivere) oppure apposta mediante timbro digitale nonché munita della firma manoscritta. Nell'accordo commerciale

[12] Gli accordi di libero scambio con Singapore, Repubblica di Corea, Canada, Hong Kong, Filippine, l'Indonesia e Ecuador (sull'esportazione dalla Svizzera) non prevedono limiti di valore; negli accordi di libero scambio con Colombia e Perù tale limite è di 6000 € o 8500 USD (per i dettagli, vedi circolare CO, PE). Nell'accordo di libero scambio con gli Stati dell'America centrale tale limite è di 6000 €. Limiti di valore in altre valute: vedi elenco dei valori limite. Fa stato la valuta nella quale viene fatturata la merce.

con il Regno Unito, può essere emesso anche elettronicamente, ma deve essere firmato digitalmente con una firma elettronica o un codice di identificazione.

Al posto della fattura è ammesso anche il bollettino di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descrive le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato da consentirne l'identificazione.

Per gli invii postali senza carattere commerciale, la dichiarazione d'origine può essere apposta anche sulla dichiarazione doganale CN22/CN23 o su un foglio allegato a tale documento.

L'esportatore è tenuto a conservare **per almeno tre anni** (a partire dal 1° gennaio 2017 per le dichiarazioni d'origine rilasciate nel quadro dell'accordo di libero scambio **con la Repubblica di Corea: almeno 5 anni**) una copia della fattura recante tale dichiarazione nonché i giustificativi che comprovano la correttezza della dichiarazione d'origine.

Nell'accordo con l'**Ecuador**, come prova dell'origine per l'esportazione di merci dalla Svizzera dovrebbe esse-re allestita esclusivamente la dichiarazione d'origine ai sensi dell'appendice 3 dell'allegato I. Essa può essere allestita dall'esportatore, indipendentemente dal valore della merce.

1.4.1 Tenore della dichiarazione d'origine su fattura

Talvolta i tenori degli accordi di libero scambio differiscono tra loro. Il seguente link, che contiene anche le possibili versioni linguistiche, ne offre un riassunto: Tenore della dichiarazione d'origine su fattura. Nel caso di dichiarazioni di origine verso l'area PEM, bisogna osservare che il Paese o la zona di origine deve essere indicato nello spazio previsto all'interno del testo della dichiarazione (non possono essere fatti riferimenti ad altre rubriche). Un riferimento ad altre rubriche nel documento commerciale è possibile solo se quest'ultimo include merci di diversa origine preferenziale dell'area PEM (ad esempio, merci originarie della Svizzera e merci originarie dell'UE). In questi casi, sul documento deve essere indicata la rispettiva origine delle singole merci. Le indicazioni del punto 1.3.2 si applicano per analogia all'indicazione del Paese d'origine.

1.4.2 Tenore della dichiarazione d'origine su fattura EUR-MED

Le merci fabbricate applicando le disposizioni del cumulo euromediterraneo devono essere designate come tali nella prova dell'origine EUR-MED. Dopo la dichiarazione d'origine occorre quindi apporre la menzione in lingua inglese «cumulation applied with...». Se viene rilasciata una dichiarazione su fattura EUR-MED senza un cumulo in Svizzera nell'ambito del sistema di cumulo euromediterraneo, occorre indicare «no cumulation applied».

1.5 Esportatori autorizzati

I livelli regionali possono autorizzare un esportatore che esporta regolarmente merci a compilare la dichiara-zione d'origine su fattura indipendentemente dal valore dell'invio o a compilare in genere la dichiarazione d'origine su fattura (accordi con Giappone e Cina). Maggiori informazioni e moduli di domanda sono disponibili sul sito Internet dell'UDSC.

1.6 Traffico postale

Per gli invii della **posta-pacchi**, la dichiarazione d'origine su fattura deve essere appuntata al bollettino di spedizione. Se anziché una dichiarazione d'origine su fattura dell'esportatore viene utilizzato un CCM, quest'ultimo va piegato in modo che la pagina verde arabescata resti visibile tra gli altri documenti, quindi fissato con una graffetta. La rubrica 11 del bollettino di spedizione deve essere compilata in modo chiaro.

Negli invii della **posta-lettere**, la fattura con la dichiarazione d'origine o il CCM nonché la dichiarazione d'esportazione (se necessaria) vanno fissati all'esterno del collo, ben visibili e in modo che possano essere facilmente rimossi.

1.7 Rilascio a posteriori e duplicati

- Se in seguito a un errore, un'omissione involontaria o circostanze particolari il CCM non è stato rilasciato all'atto dell'esportazione, è possibile farlo posticipatamente. Ciò è parimenti possibile se una prova dell'origine rilasciata all'esportazione non è stata accettata dalle autorità doganali dello Stato di destinazione per ragioni formali. La domanda deve essere vidimata da un ufficio abilitato all'esecuzione dell'esame preliminare. A questo proposito, il richiedente presenta a tale ufficio tutte le prove necessarie alla determinazione dell'origine della merce nonché il giustificativo dell'esportazione. Il rilascio di questi CCM compete alla direzione nel cui circondario si trova la sede oppure il domicilio dell'esportatore (vedi Uffici abilitati). I duplicati dei CCM possono essere rilasciati dalle direzioni nel cui circondario si trova la sede oppure il domicilio dell'esportatore.
- Il rilascio di dichiarazioni d'origine su fattura può avvenire anche dopo l'esportazione della merce. Secondo la maggior parte degli accordi, la dichiarazione deve essere presentata alle autorità doganali del Paese d'importazione al massimo due anni dopo l'importazione della merce cui si riferisce.

2 Sistema di preferenze generalizzate (SPG) in favore die Paesi in sviluppo; esportatore registrato (REX)

2.1 In generale

Nell'ambito del SPG in favore dei Paesi in sviluppo, l'esportatore registrato sostituisce il certificato d'origine modulo A con la dichiarazione d'origine (Statement on Origin, SoO).

2.2 Testo della dichiarazione d'origine (Statement on Origin; SoO)

La dichiarazione d'origine (il testo è ripreso in basso) deve essere indicata su un documento commerciale, unitamente al nome e all'indirizzo completo dell'esportatore nonché alla descrizione della merce e alla data d'emissione. La firma manoscritta non è obbligatoria.

Testo in francese:

L'exportateur …[13] (Numéro d'exportateur enregistré …[14]) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …[15] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d'origine satisfait est …[16].

Testo in inglese:

The exporter …[13] (Number of Registered Exporter …[14]) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …[15] preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is …[16].

2.3 Rispedizione di prodotti provenienti da Paesi in sviluppo a partire dal territorio doganale svizzero verso l'UE, UK, NO e/o verso TR (trasmissione del carattere originario)

2.3.1 Condizioni

Il carattere originario di una merce con origine di un Paese in sviluppo rispedita verso l'UE, UK, NO o TR può essere trasmesso con una dichiarazione d'origine sostitutiva, sempre che

- la merce, munita di una prova dell'origine valida nel quadro del SPG, sia rimasta ininterrottamente sotto vigilanza doganale senza essere stata imposta e
- abbia subito unicamente trattamenti allo scopo di mantenere lo stato della merce oppure il carico, lo scarico o il reimballaggio, tuttavia non per la vendita al minuto (l'apposizione di marchi, etichette o piombi oppure l'aggiunta di documentazione è consentita solo se ciò è necessario per soddisfare le di-sposizioni del Paese di destinazione) e
- l'operatore economico in questione sia registrato come esportatore registrato (vedi punto 2.5).

[13] Anziché indicare il nome e l'indirizzo completo è possibile rimandare a questi dati in un altro punto del documento commerciale.
[14] Indicazione del numero di registrazione (numero REX), se disponibile; per riesportatori dalla Svizzera: indicazione obbligatoria.
[15] Specificare l'origine della merce, più precisamente l'origine svizzera oppure del Paese in sviluppo.
[16] Per merce interamente ottenuta o prodotta: indicare la lettera «P»; per prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: indicare la lettera «W», seguita dalla rispettiva posizione del SA (p. es.: «W» 9618). Oltre a queste indicazioni è necessario indicare una delle seguenti informazioni:
a) in caso di cumulo bilaterale: «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»;
b) in caso di cumulo con l'UE o con la Norvegia: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «TR cumulation» oppure «Cumul TR»;
c) in caso di cumulo regionale: «cumul régional» oppure «regional cumulation».

2.3.2 Indicazioni supplementari

Dichiarazione d'origine sostitutiva:
Il riesportatore svizzero rilascia una o più dichiarazioni d'origine sostitutive con le seguenti indicazioni:annotazione «Attestation de remplacement» oppure «Replacement statement»;

- tutte le informazioni inerenti la merce rispedita, estratte dalla dichiarazione d'origine oppure dal certificato d'origine modulo A del Paese in sviluppo;
- data di rilascio della dichiarazione d'origine oppure del certificato d'origine modulo A nel Paese in via di sviluppo;
- indicazioni necessarie in base alla dichiarazione d'origine oppure in base al certificato d'origine modulo A rilasciati nel Paese in sviluppo, compresa la menzione di eventuali cumuli;
- nome, indirizzo e numero REX del riesportatore in Svizzera;
- nome e indirizzo del destinatario della merce nell'UE, UK, NO oppure TR; e
- data e luogo del rilascio della dichiarazione d'origine sostitutiva.

Prova dell'origine da sostituire:
Se i certificati d'origine moduli A oppure le dichiarazioni d'origine vengono sostituiti, il riesportatore deve indicare sul certificato d'origine modulo A originale oppure sulla dichiarazione d'origine originale le seguenti informazioni:

- indicazioni in merito alla dichiarazione d'origine sostitutiva;
- nome e indirizzo del riesportatore svizzero;
- nome e indirizzo del destinatario nell'UE, UK, NO oppure in TR.

Le dichiarazioni d'origine sostituite oppure i certificati d'origine moduli A sostituiti devono portare l'annotazione «Remplacé» oppure «Replaced». La persona che ha rilasciato questi documenti ha l'obbligo di conservarli durante un periodo di tre anni a partire dalla data del rilascio delle prove dell'origine sostitutive.

2.4 Procedura per fornitori di materiali (quota parte del Paese concedente)

I fornitori che spediscono verso Paesi in sviluppo materiali che servono per la fabbricazione di prodotti originari ed in seguito rispediscono tali prodotti verso la Svizzera, la Norvegia, l'UE, UK oppure TR (quota parte del Paese concedente), devono utilizzare la dichiarazione d'origine (Statement on Origin, SoO) conformemente al punto 2.2. Per gli invii di merce originaria della Svizzera con valore non eccedente 10 300 franchi, può essere rilasciata una dichiarazione d'origine senza essere registrati quali REX. Per invii di merce originaria della Svizzera con valore globale eccedente 10 300 franchi, la registrazione quale REX è obbligatoria (vedi punto 2.5). È irrilevante che l'esportatore sia o no un esportatore autorizzato.

2.5 Esportatore registrato (REX)

L'obbligo di registrazione vale per le dichiarazioni d'origine secondo il punto 2.3 (indipendentemente dal valo-re) come pure per le dichiarazioni d'origine di cui al punto 2.4 (se si tratta di prodotti originari con valore ecce-dente fr. 10 300). Il modulo di domanda è disponibile a questo link.

2.5.1 Condizioini

Per la registrazione quale REX devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- persona giuridica o fisica con sede o domicilio nel territorio doganale svizzero;
- presentazione della prova del carattere originario della merce esportata;
- consenso alla pubblicazione dei dati rilevanti sulla ditta.

2.5.2 Registrazione

La direzione di circondario competente decide sull'autorizzazione e lo comunica per scritto al richiedente. In caso di decisione positiva, il richiedente riceve con lo stesso scritto anche il numero REX; quest'ultimo deve essere indicato nelle dichiarazioni d'origine. In caso di decisione negativa, il richiedente può esigere una decisione impugnabile.

2.6 Rilascio a posteriori

La dichiarazione d'origine può essere rilasciata anche dopo l'esportazione della merce.

3 Prescrizioni penali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, rilascia o utilizza prove dell'origine inesatte oppure fornisce indicazioni errate o presenta documenti inesatti è punibile secondo le disposizioni penali dell'ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell'origine (ORPO).

4 Informazioni

Informazioni sull'impiego e il rilascio di prove dell'origine sono ottenibili presso le direzioni delle dogane non-ché presso le camere di commercio svizzere e la camera del commercio e dell'industria del Liechtenstein.

5 Allegato

Particolarità riguardanti i certificati di circolazione delle merci (CCM EUR. 1 o EUR-MED)

Accordo	CCM	Lingua	Rubrica 8	Rubrica 10	Osservazioni
Sistema di libero scambio paneuromediterraneo	sì	1)			→ se si utilizza EUR-MED: indicazione del cumulo nella rubrica 7 → Se applicabile, nella rubrica 7: «REVISED RULES»
AELS–OLP	**sì**	**1)**			
Svizzera–Giappone	sì, modulo in 4 lingue	inglese			
AELS–Canada	no				
AELS–Cile	sì, modulo in 4 lingue	1)	annotare la voce a 4 cifre del SA		
AELS–Colombia	sì, modulo in 4 lingue	inglese o spagnolo			
AELS–Hong Kong	no				
AELS–Messico	si	1)	annotare la voce a 4 cifre del SA		per alcuni prodotti tessili: indicazioni speciali nella rubrica 7[2])
AELS–Filippine	no				
AELS–Perù	sì, modulo in 4 lingue	inglese o spagnolo			
AELS–Rep. Corea	no				
AELS–SACU	sì, modulo in 4 lingue	inglese			
AELS–Singapore	no				
Svizzera–Cina	Modulo speciale CCM EUR. 1 CN	inglese	→ per ogni posizione si deve indicare la voce a 6 cifre del SA e il criterio d'origine → le posizioni devono essere numerate → massimo 50 posizioni → dopo l'ultima posizione occorre creare una linea con i caratteri «*» o «\>> oppure tirare una linea e barrare lo spazio non necessario	da compilare obbligatoriamente	→ la rubrica 3 è da compilare obbligatoriamente → la rubrica 6 è da compilare se le informazioni sono note.
AELS–CCG	sì, modulo in 4 lingue	inglese	L'indicazione della voce a 6 cifre del SA è consigliata	l'indicazione del numero della fattura è consigliata	→ rubrica 5: GCC/Paese di destinazione in inglese (p. es. GCC/Saudi Arabia)
AELS–CAS	sì, modulo in 4 lingue	inglese o spagnolo			
AELE-Ecuador	Esportazione CH: no				
Svizzera-UK	sì	3)			→ Rubriche 2, 4 e 5: si possono utilizzare sia GB che UK
AELS-Indonesia	no				

1) Una delle lingue ufficiali di una parte contraente oppure inglese.
2) Se la prova dell'origine si riferisce a dei prodotti giusta l'appendice 2(a) all'allegato I dell'accordo AELS-Messico, bisogna aggiungere, a seconda del caso, la menzione corrispondente
3) Una lingua ufficiale delle parti contraente